

Terranova si trovasse con loro.

Del resto, escluso che si siano allontanati da Montelepre la sera del 28 aprile - o lo si deve escludere anche perché una sera "di fine aprile" (v. n. 33), che Pisciotta Vincenzo e Duffa Antonino hanno concordemente indicato nel 29 aprile, Terranova Antonino "Caccova" e Pisciotta Francesco furono con Candela Rosario nella casa della sorella di costui, Candela Vita - è di tutta evidenza che all'adunata di Cippi non avrebbero potuto mancare. Fu lo stesso Terranova a riconoscerlo quando, all'udienza del 21 giugno 1950, per negare la realtà di detta adunata, disse che se avesse avuto luogo egli sarebbe stato uno dei primi ad esserne informato e ad intervenire (n. 83 e segg.).

Ma non è tutto: secondo Terranova Antonino di Salvatore, Carmino Frank, coadiuvando il Giuliano, prese parte con Candela Rosario e con Russo Angelo alla distribuzione delle armi; e quasi tutti i "picciotti", come ci è avuto occasione di considerare (v. n. 61 e n. 63), hanno parlato della presenza di lui, del Terranova e di Pisciotta Francesco nei gruppi di marcia, tra i reccioni della "Pizzuta", lungo la via del ritorno. Alle osservazioni già fatte può aggiungersi utilmente che, secondo Tinorvia Giuseppe (v. n. 23, IV, f), il Carmino mosso da Portella insieme col Giuliano ed altri banditi tra cui erano pure il Terranova "Caccova" e Pisciotta Francesco.

La difesa ha mosso aperta censura alla sentenza impugnata per avere tratto particolare argomento di prova contro il Terranova:

a) dalle dichiarazioni stragiudiziali di Russo Giovan-

ni inteso "Barano" (v. n.31, o), senza avvedersi del contenuto difensivo dello stesso;

b) dalle affermazioni che il Terranova fece nel dibattimento (udienza 2 luglio 1951) allorché, richiesto di precisare se altre volte avesse avuto occasione di vedere Sapienza Giuseppe di Francesco in compagnia del Giuliano, rispose: "non posso dire se Sapienza Giuseppe di Francesco sparò e non a Portella dove certamente andò, ma in altra occasione vidi Sapienza con Giuliano; in esso arbitrariamente ravvisando una confessione implicita;

c) dalla domanda che il Terranova stesso pose ad uno dei quattro cacciatori sequestrati affinché chiarisse: "se dal posto in cui egli e gli altri tre cacciatori furono fatti scendere.....era possibile vedere tutta la zona sottostante", scorgendo nel tenore della medesima la conoscenza da parte sua di quei luoghi che tuttavia aveva sempre negata, e ciò senza considerare che della località, dei cacciatori e dei particolari relativi si era parlato fin dall'inizio del processo.

La censura è fondata solo parzialmente. Gli elementi di cui alle lett. b) e c) sono in sé equivoci, prestandosi anche a diversa interpretazione, e bene avrebbero fatto i primi giudici a trascurarli, tanto più che hanno carattere marginale e presentano scarso rilievo: su di essi la Corte non fonda affatto la propria convinzione. Le dichiarazioni del Russo, invece, come si è rilevato in precedenza (v. n.63), hanno il loro peso malgrado le false allegazioni difensive di cui sono disordinate. La Corte non crede che il Russo si sia ricolto a sparare per l'invettiva che attribuisce al Terranova: era stato

condotte a Fortella per sparare sulla folla e non poteva costringersi dal farlo; ma non dubita che il Terranova si trovasse vicino a lui, perchè risulta altrimenti che stava tra i roccioni della "fissuta", e la sua posizione nello schieramento si ricostruisce anche attraverso le dichiarazioni di Sapienza Giuseppe di Terranova.

Le risultanze del processo offrono la prova che tutta la squadra Terranova fu a Fortella della Ginestra e siffatta realtà non può essere scossa dall'assoluzione per insufficienza di prove di Palma Abate Francesco.

Mannino Frank è legato all'eccidio dall'arma stessa che possedeva: a differenza degli altri componenti della sua squadra, provvisti tutti di mitra lunghi cal.9, egli - come ha dichiarato in dibattimento (N/1, 133) - era munito di un mitra automatico corto, un Thompson, di calibro non esattamente precisato, con caricatori da venti colpi; e giova ricordare che tra le postazioni identificate dal Fagusa e dal Francella una ve n'era di moschetto automatico americano (vale a dire di mitra), vicina a quella di fucile mitragliatore Berda mod.32, presso a poco là dove, secondo la ricostruzione a presuntiva dello schieramento sulla "fissuta", si sarebbe trovato il Mannino, e che 52 bossoli esplosivi e una cartuccia inesplosa per la stessa arma furono trovati in quella postazione, i quali denotano che oltre due caricatori e mezzo da venti colpi ciascuno sicuramente furono sparati in esecuzione dell'ordine del Giuliano di non usare più di tre caricatori. Dal possesso di siffatta arma il Mannino ha fatto cenno, con occasionale riferimento all'operazione di polizia che il 30 giugno 1947 condusse

497

alla liberazione dei sequestrati Moggio e Schirò (v. n. 34), ma come a suo ammontato abituale in quel periodo, e nulla esclude che egli ne fosse previsto fin da tempo anteriore ai fatti di Fortella della Sinistra, dappoiché anche il Terranova ha confermato che, sebbene tutti gli appartenenti alla sua squadra fossero generalmente armati di mitra lunghi, pure taluno di essi ebbe per qualche tempo un mitra corto senza poter escludere che ciò si sia verificato nel periodo interessante il processo (v. 1, 175).

Inoltre - e la circostanza è decisiva - il fatto che la mattina del 1° maggio 1947 Terranova "Caccova" e la sua squadra non si trovassero in località "Tomico" trova conferma nella dichiarazioni giudiziali di Marianna Giuliano. Nel memoriale pubblicato sul n. 61 del 27 ottobre 1951 della rivista "Epoca" - memoriale che riconosce per suo (v. proc. pen. c. i mandanti, vol. 2°, 64) - costei, riportando un colloquio che assumeva avvenuto, in sua presenza, il 10 agosto 1947, tra l'anguale Sciottino e Turiddu Giuliano, riferì che il fratello, parlando dei fatti di Fortella, fra l'altro disse: ".....ma il mio ordine era solamente quello di intimorire i comunisti a Fortella, di sparare in aria, per sciogliere il comizio. Ci ha colpa quel diavolo di Pagliaseddu Taormina (Taormina Angelo) che non sapeva maneggiare il mitra e s'impappinò".

La finalità difensiva di costui memoriale e particolarmente di tale affermazione risulta dal contesto; ed è chiaro altresì che l'evento mortale che si determinò fu attribuito alla inesperienza del Taormina anche perché questi era deceduto (v. n. 34) e nessun documento gli

ne sarebbe potuto derivare.

Ma ciò non priva la circostanza del suo rilevante valore di prova. Non avrebbe potuto Marianna Giuliano fare il nome di Angelo Taormina se questi non avesse sparato realmente dai roccioni della Fissuta, in quanto non era l'unico bandito deceduto dopo i fatti di Portella, che altri erano morti, sia contemporaneamente, sia dopo di lui; ella, d'altro canto, ora in grado di sapere quanto affermava e la presenza di "Maggiusoddu Taormina" a Portella significa la presenza di tutta la squadra poiché Terranova "Cacanova", Mannino Frank, e Lisciotta Francesco hanno sempre dichiarato che il 1° maggio 1947 sia il Taormina, che gli altri componenti della squadra erano con loro.

La Corte osserva che di fronte a così rilevante e convergenti elementi di prova, che univocamente denunciano la colpevolezza degli imputati in relazione all'eccidio di Portella della Sinistra, l'alibi dedotto dagli stessi si rivelò in un vano tentativo di alterare la verità.

Il fatto che il Lisciotta, il Terranova ed il Mannino siano stati interrogati in tempi diversi, senza possibilità di comunicare preventivamente tra di loro, non toglie che durante la latitanza possano aver concertato in via di massima una linea comune di difesa fondata sull'alibi di "i ernico".

E' una ipotesi congetturale che tuttavia si sostanzia nella preoccupazione avvertita da quasi tutti gli imputati in questo processo di organizzare un alibi in qualche modo e trova nelle risultanze processuali concreti riscontri attraverso i quali assurge a valore di prova.

Invero non è dubitabile che l'arresto di Gaglio "Roversino" e dei "picciotti", le confessioni e le chiama-

te in correità siano stati motivo di allarme o di considerazione anche da parte dei componenti la squadra Terranova; nella udienza del 26 giugno 1951 Pisciotta Francesco lo lasciò chiaramente trasparire allorchè disse: "....
....anche prima della detenzione, sapendo che il Terranova era in continuo contatto con Giuliano, insistetti presso di lui perchè gli riferisse che fra i detenuti vi erano degli innocenti come mio fratello ed altri....." (V/4, 473 r); e similmente fece il Terranova con le parole: "il Pisciotta Francesco, anche quando eravamo liberi, mi disse sempre di riferire quanto a me ed a lui risultava". circa gli autori della strage (V/4, 473), confermando in tal modo che durante la latitanza le conseguenze del delitto di Portofino formarono oggetto delle loro preoccupazioni e dei loro discorsi.

Non occorre, pertanto, far leva sull'ipotesi accolta dai primi giudici per spiegare le dichiarazioni del Mannino, nel senso che costui, attraverso i giornali, avesse avuto in qualche modo conoscenza degli interrogatori rosi dai coimputati in Corte di Assise o si fosse regolato in conseguenza; ipotesi, del resto, non del tutto infondata perchè nel primo interrogatorio (v. n. 48, C. I) egli affermò di essersi allontanato da Montelepre con la sua squadra per compiere "una missione" nota solo al Terranova, il che dimostra che era almeno in parte a conoscenza di quanto questi falsamente aveva dichiarato.

Ma il riscontro più caratteristico è costituito - come dianzi si è accennato - dalla proposizione difforme dell'alibi, la quale denota che ciascuno asserì di propria iniziativa circostanza non concordata prima; e dal

500

successivo allineamento degli altri al Terranova, allineamento cui non si sottrasse neanche il teste Randazzo (v. n.46), e che rivela l'intento di uniformarsi alla versione del capo della squadra.

Quali e come gravi ed insanabili tali contraddizioni sieno, la sentenza impugnata ha messo in chiara evidenza con così esatta, minuziosa ed esauriente analisi (v. sentenza da fol.545 a 555) che ben può questa Corte farla propria ed al pari dei primi giudici, concludere che le dichiarazioni rese in relazione all'alibi dei predetti imputati e dal Randazzo costituiscono un groviglio di affermazioni e di smentite talmente fitto da risultare inestricabili o quasi.

Tuttavia, pur dubitando fortemente della missione a Ballotto, la Corte di primo grado non dubitò, sulla base delle prime dichiarazioni del Lisciotta, conformemente alla sentenza di rinvio a giudizio di Corrao Remo (v. n.47), che questi si fosse recato, solo o con altri, a bordo di una jeep in contrada Lernice per rintracciare la squadra Terranova e portare a coloro che la componevano l'ordine di radunata impartito dal Giuliano; ma escluso che ciò fosse avvenuto il 20 aprile sia perchè nel primo memoriale (v. n.48, 4) il Giuliano, parlando dell'invio d'uno dei gruppi a ballotto, ci era espresso: "siamo a cinque giorni di distanza dal 1° maggio", sia perchè la prima affermazione del Lisciotta (l'unica cui potevasi prestare fede), di aver visto il Corrao a "Lernice" qualche giorno prima, riconduceva l'avvenimento a più di un giorno prima, e conseguentemente, opinando che la squadra Terranova si fosse mossa da Montelupo il 25 o il 26 aprile e che il Giuliano l'avrebbe richia-

501

nata a mezzo del Correo e del fianello teso che ebbe deciso la consumazione del delitto di Portella; la detta Corte ritiene che il Correo fosse andato a "Pernice" senza ritardo e che la squadra Terranova fosse tornata in tempo utile a Montelepre.

Siffatta costruzione resta ugualmente valida, nonostante l'insussistenza della missione a Ballotto, e questa Corte la condivide siccome corrispondente alla valutazione coordinata e logica delle risultanze del processo.

Quasi sempre alla base della menzogna sta un nucleo di verità che genera l'idea del falso e sul quale questo si costruisce, onde non è improbabile che la squadra Terranova, dopo aver partecipato alla festa nuziale in casa Giuliano, abbia la sera del 25 aprile (non del 27 o del 28 aprile) lasciato Montelepre per portarsi a "Pernice", dove soleva soggiornare trovando sicuro ricetto presso quei contadini, quasi tutti compaesani, tra cui il Randazzo: da qui il Giuliano l'idea della missione a Ballotto, località sita a breve distanza (1 Km. e 1/2 circa) dalla contrada Pernice; e nel Terranova, nel Mannino, nel Pisciotta quella dell'alibi fondato sullo spostamento delle date.

Invero, tanto sul giorno dell'allontanamento della squadra da Montelepre, quanto su quello della sua presenza a "Pernice", dell'incontro col Randazzo e dell'arrivo colla degli inviati del Giuliano con la jeep regna una confusione che neanche il progressivo allineamento alle dichiarazioni del Terranova riesce del tutto ad eliminare. Riassumendo e completando quanto in altra

502

parte della sentenza venne fatto di esporre (v. n.46 e n.48, C, I) giova osservare:

- che ancora il 16 marzo 1950, dopo la contestazione delle dichiarazioni del Terranova, Pasciotta Francesco collocò l'arrivo a "Fornice" a "qualche giorno prima" del 1° maggio;

- che Sandazzo Salvatore endoggiò durante l'istruttoria, tra "verso la fine di aprile" nel suo esame del 27.2.1950, "il giorno precedente alla strage" nel suo confronto col Terranova pure del 27.2.1950, e "un giorno dell'aprile" nel suo interrogatorio quale imputato del 12.4.1950, per asserire poi in dibattimento (dove per accordo delle parti fu sentito quale testimone) che la jeep giunse a "Fornice" un giorno imprecisato "della fine di aprile" e lo incontro con il Terranova "avvenne il 1° maggio, di mattina presto, due o tre giorni dopo l'arrivo della jeep" (V/5, 652 - 653);

- che il Mannino, più evasivo di tutti, inizialmente asserì che erano partiti da Montelepre "giorni prima"; e dall'insieme di tali dichiarazioni si deduce che la squadra Terranova mosse da Montelepre e pervenne a "Fornice" alcuni giorni prima dell'eccidio di Fortella, precisamente il 25 o il 26 aprile, se Corrao Romeo e Pianello Fedelo, portatori dell'ordine del Giuliano, vi giunsero tre giorni prima, vale a dire all'incirca alla tarda sera del 27 aprile.

Sta in fatto che l'esecuzione del delitto - come la Corte ritiene (V. n.60) - fu decisa dal Giuliano il 26 o il 27 aprile, non oltre comunque il pomeriggio del 27, e la possibilità d'inviare il Corrao a "Fornice" dovette essere quasi immediata dal momento che vi fu accompagnato

503

dai due Lianello (V/2, 200) abitualmente residenti ad Alcamo, i quali quel giorno, unitamente al Ferreri, erano in compagnia del Giuliano quando questi decise la strage.

Terranova Antonino "Giacova", Mannino Frank, Lisciotta Francesco parteciparono, secondo ha detto il Mazzola, al convegno di Pizzo Sardo e nulla esclude che vi potessero intervenire essendo la contrada "Ternico" a sotto oro di cammino da Montelepre.

Come già in primo grado, anche ⁱⁿ questa sede gli imputati hanno fatto leva sul conflitto a fuoco fra carabinieri e banditi, avvenuto a "Ternico" la mattina del 3 maggio 1947, per dimostrare che la loro presenza in quella località si protrasse anche dopo il delitto di Portella.

Sta in fatto che nelle dichiarazioni stragiudiziali rese il 27 settembre 1949 Lisciotta Francesco si diffuse talmente sul detto conflitto che il comando del Nucleo di Polizia Giudiziaria del CC. di Palermo si persuase che ad aprire il fuoco fossero stati elementi della squadra Terranova e con rapporto giudiziale 18 novembre 1949 denunciò Terranova Antonino e gli altri superstiti componenti della squadra per tentato omicidio ed altri reati.

Affermò in quella circostanza il Lisciotta che nei primi di maggio 1947 egli, Terranova Antonino, Liana Albato Francesco, Candola Rosario, Mannino Frank, Sciortino Giuseppe e Taormina Angelo sostavano in contrada "Ternico", allorché il Terranova aveva disposto che tutti si spostassero verso "Vallofenda", meno il Candola ed il

504

Taormina che, per incarico del medesimo, rimasero nella stessa località; che a "Vallefonda", come poi aveva saputo dai compagni poiché egli si era addormentato, erano stati raggiunti dal Cando a il quale aveva riferito, che sorpresi dai carabinieri, lui ed il Taormina erano venuti a conflitto con essi e per sganciarsi erano stati costretti a separarsi e ad abbandonare armi e munizioni, per cui ignorava la fine dell'altro; che a questa notizia i suoi compagni si erano diretti subito verso "Iernico" ed egli, destatosi e visto così solo, s'era diretto anche lui verso la stessa località; che a circa mezzo chilometro dalle case, scorgendo due uomini e ritenendoli dei suoi, s'era dato a chiamarli con gesti e con parole, ma quelli gli avevano intimato il fermo ed egli, compreso allora che si trattava di carabinieri anche perchè al suo indirizzo erano stati sparati dei colpi di arma da fuoco, aveva cercato scampo nella fuga abbandonando sul posto il mitra ed il tascapane contenente bombe a mano, caricatori e munizioni; che di lì si era portato a Montolopre dove qualche giorno dopo aveva ritrovato i compagni compreso il Taormina.

Ciò va notare che, interrogati dall'Autorità giudiziaria il 18 marzo 1950, il Pisciotta non parlò più dell'episodio che lo riguardava personalmente; e il Terranova, accennando anche lui soltanto al conflitto che avrebbero avuto il Cando ed il Taormina con i carabinieri, si esprime negli stessi termini riferiti dal Pisciotta, ma circa la presenza a "Iernico" dichiarò testualmente: "il giorno precedente a quello del detto conflitto.....ci trovammo tutti a Iernico" e precisò che la sera stessa

505

tutti, meno il Taormina ed il Candela che per suo ordine dovevano attendere l'arrivo di viveri e sigarette, si erano portati a "Vallofenda", località distante 4 Km. circa, dove la mattina dopo erano stati raggiunti dal Candela. A sua volta il Mannino, sentito il 13 luglio 1936, asserì, in contrasto col Terranova, che si erano trasferiti da "Pernico" a "Vallofenda" la mattina del 4 maggio e dopo circa tre ore dal loro arrivo vi erano stati raggiunti dal Candela; quindi, accondate al conflitto nei sensi già noti, affermò di aver avuto l'impressione che il Pisciotta avesse narrato per mera ventoria l'episodio che lo concerneva personalmente, non perchè fosse avvenuto (v. proc. pen. n. 858/50 Sez. Istrutt. Palermo, fol. 20, 19 e 21).

Con sentenza 3 giugno 1936 della Sezione Istruttoria di Palermo costoro furono prosciolti, il Pisciotta per insufficienza di prove, gli altri per non aver commesso il fatto; ed in base a quanto sopra potrebbe concludersi che l'episodio non interessa il processo. Si tratta di un fatto posteriore all'eccidio di Portella e la narrazione degli imputati non corrisponde alla realtà dell'avvenimento, quale risulta dal rapporto giudiziario del Nucleo Mobile di S. Giuseppe Jato n. 49 del 5 maggio 1947 (v. n. 15), nè per le modalità del fatto, nè per il numero delle armi abbandonate (3 mitra Beretta e 2 moschetti mod. 91) che rivelano come i banditi posti in fuga fossero almeno cinque.

Da questo secondo aspetto, valutato in relazione alle contraddizioni nelle quali gli imputati sono caduti ed alle dichiarazioni posteriori degli stessi, discende la intenzione di volgere a proprio profitto un fatto vero, cui probabilmente non hanno partecipato, intenzione che

506

ancor più si palesa testo che si ponga mente alle dichiarazioni rese dal Fisciotta in primo grado e dal Terranova nel presente dibattimento.

Disse il Fisciotta nel primo dibattimento (ud. 22.6. 1950) che si trovavano a Pernico da tre o quattro giorni avanti il primo maggio; che la notte dal 1° al 2 la trascorsero a Pernico; che il giorno due ebbero notizia del conflitto dal Candela e tutti insieme (quindi anche lui) recessero verso Montolepre (2, 282 r. e 140 r.); ed asserì diversamente nel secondo (ud. 21.5.1951) che giunsero a Pernico il 1° maggio verso la prima ora del mattino; che dopo il colloquio col Randazzo proseguirono tutti per "Vallefonda", meno Candela e Taormina i quali rimasero a "Pernico"; che il primo e il due maggio avvenne il conflitto con i carabinieri; che egli tornò solo a Montolepre (V/2, 262).

Ha precisato ora il Terranova, in contrasto col Fisciotta e con se stesso: "siamo rimasti in località Pernico fino alla mattina del giorno in cui avvenne il conflitto con i carabinieri, conflitto che ritenevo fosse avvenuto la mattina del due maggio" (V/1, 73 r. - 74).

Il tentativo di avvicinare il conflitto al primo maggio è manifesto; ed è palese pure l'intento di collegare ad esso la loro presenza a "Pernico"; ma il conflitto è avvenuto la mattina del 3 maggio ed anche sotto questo aspetto l'alibi naufraga in un mare di contraddizioni o di menzogne.

In conseguenza, nessuna attendibilità può conferirsi alla testimonianza di Caradonna Vito, il quale solo a distanza di tanti anni ha sentito il bisogno, per codificare "un nota della sua coscienza" - come ha detto -

507

di informare la Corte che la mattina del 1° maggio 1947, verso le 10 e le 12, mentre, proveniente da Ballotto, abbeverava la sua mula alla fonte di "Ternico" bassa, circondata da un vigneto e da terreni seminati, aveva veduto venire sette od otto armati uno dei quali, chiamando "Terranova, Terranova", aveva proposto di passare per un viottolo per il quale tutti si erano incamminati. Non conosceva il Terranova, non sapeva chi fosse.

A parte che nessuno degli interrogati ha estratto di ricordare l'episodio, neanche dopo la deposizione del teste, la versione del Caraderna non si concilia con la ricordata versione del Pisciotta, secondo cui appena dopo il colloquio col Randazzo avrebbero proseguito per "Vallofonda", e neanche con quanto, nella udienza del 10 maggio 1951, asserì il Terranova allorché, alludendo al tempo ed allo scopo della sosta a "Ternico", si esprimeva ".....poi ripartimmo per Ternico dove continuavo a lavorare" (V/5, 201) e per questo bussarono, come disse, alla porta del Randazzo.

La conclusione cui si perviene attraverso la complessa disamina degli elementi del processo è una sola: Terranova Antonino, Mammì Frank, Pisciotta Francesco hanno partecipato all'uccisione di Portella della Ginestra e rettamente i primi giudici ne hanno affermato la colpevolezza.

III) Similmente deve dirsi della loro partecipazione alle aggressioni alle sedi delle sezioni dei partiti comunista e socialista dopo quanto, circa tali delitti, si è venuto man mano notando intorno alle chiamate in correttezza fatte da Di Lorenzo Giuseppe e da Fusco Giocchino.

503

L'unica indagine che rimano concerne la validità dell'alibi, proposto dal Terranova anche in primo grado (v. n. 48, B, II), che la sentenza impugnata ha osato di considerare nel difetto di specifiche conclusioni.

Sta in fatto che l'11 giugno 1947, in territorio di Contessa Entellina, Terranova Antonino, Mannino Frank, Pisciotta Francesco, Candela Rosario ed altri componenti la loro squadra procedettero, per ordine del Giuliano, al sequestro a scopo di estorsione dei possidenti Schirò Nicola e Liggio Stefano che attendevano ai lavori campestri nell'ex fondo Sommacco. I malfattori agirono di sorpresa simulando di essere carabinieri: il Terranova ed il Mannino indossavano rispettivamente la divisa di maresciallo e di vice brigadiere, mentre gli altri indossavano indumenti simili a divise militari americane; e i due sequestrati condotti in prossimità dell'abitato di Contolepre, in contrada "Vallone - Pasco di Carrozza", e tenuti in una profonda buca, celata da un muretto a secco e da rovi, in attesa di realizzare il profitto del reato, furono inopinatamente liberati dai carabinieri la mattina del 20 giugno 1947 nel corso della operazione di polizia che condusse all'arresto di Pisciotta Salvatore e di Lombardo Giacomo.

Orbone accusò il Terranova nel primo dibattimento dinanzi alla Corte di Assise ed ha, ancor più strenuamente, sostenuto in questa sede che il 20 giugno 1947 si trovava con Pisciotta Francesco, Palma Abate Francesco, Sciortino Giuseppe e Taormina Angelo nei pressi di Roccamena per incontrarsi con i familiari dei due sequestrati ed "incassare" il prezzo del riscatto; onde era materialmen-

500

to impossibile che avesse partecipato alla riunione di "Belvedere o Testa di Cora" ed ai fatti successivi. Ha precisato egli a tal fine che con lettera scritta dagli stessi sequestrati aveva dato appuntamento ai loro familiari in un punto imprecisato della strada Contessa Intollina - Roccamena - S. Cipirrello - Martinico - Alcamo - Gibellina - Contessa Intollina invitandoli a percorrerla a bordo di un automezzo ed a ripetere il percorso nel caso che non si fossero incontrati; che costoro, prontamente avvertiti dagli interessati della loro liberazione ad opera dei carabinieri, non si erano presentati; che in conseguenza, dopo aver atteso invano l'intero giorno, aveva fatto ritorno con i suoi uomini a Montelepre dove si erano fermati solo qualche giorno poichè ricordava che il 26 giugno stava nei pressi di Camporeale.

Ed il Mannino, che col Candela custodiva i sequestrati, confermando l'affermazione del Terranova - con la variante che l'appuntamento era "per stabilire", non per incassare il prezzo - a sua volta ha detto che, riusciti a porsi in salvo con la fuga, tanto lui che il Candela avevano diviso di riunirsi al resto della squadra; tuttavia non poteva precisare in quale giorno avessero lasciato Montelepre, ricordando soltanto che si erano riuniti al resto della squadra il 26 giugno in località "Ternico".

Ciò premesso la Corte osserva che, ove pure gli atti non offrissero la prova della falsità dell'alibi, sarebbero sufficienti le discordanze tra la deposizione del Terranova e quella del Mannino a giustificare il dubbio sulla veridicità delle allegazioni difensive; ed esse trovano una netta smentita proprio nel procedimento penale